



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sede di Roma

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI E DEI LAVORI PER LE
ESIGENZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
CIG Z681F7DE11**

cds - Giustizia amministrativa
TAR-RM - TAR Lazio - Roma
ProvDir

Prot. n. 0000056 - 01/08/2017 - REGISTRAZIONE



cds 000104451300

TRA

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, Via Flaminia 189, codice fiscale n. 80195990587, legalmente rappresentato dal dott. Luigi Consoli, nato a Salerno il 22 settembre 1966, nella sua qualità di Segretario Generale del TAR Lazio, sede di Roma, domiciliato per la carica presso la sede del TAR Lazio (di seguito denominato “Committente”)

E

il geometra Giancarlo Pergola, nato a Venezia il 23 gennaio 1953, con studio in Roma, Via Corvisieri n.3, CAP 00162, codice fiscale PRGGCR53A231736F, partita IVA n. 03083380588, iscritto all’Ordine professionale dei geometri della Provincia di Roma al n. 4776, (di seguito “Professionista”);

PREMESSO

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ha introdotto novità rilevanti nell’ambito della disciplina degli appalti;

che l’art. 30, comma 3, del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali prevede espressamente il conferimento dell’incarico a professionalità estranee all’amministrazione per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell’esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali non dispongono;

che, stante l’assenza di personale interno con specifiche competenze, il Committente intende affidare ad un soggetto esterno le attività propedeutiche e conseguenti alle procedure di gara, in vista della scadenza della vigente proroga tecnica con la Società Milano 90, che attualmente fornisce i servizi per il funzionamento della sede;

che il Committente, tenuto conto della rilevante consistenza tecnica dei servizi da acquisire, ritiene di poter conferire ad un professionista di comprovata esperienza l’incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dei sopra richiamati appalti nonché della gare ad elevato contenuto tecnologico finalizzate al potenziamento dei sistemi di vigilanza della sede (servizio di controllo accessi, acquisto di apparecchiature di videosorveglianza, di metal detector e di sistemi di controllo del contenuto di pacchi e bagagli attraverso rilevazione a raggi x);

che il geometra Giancarlo PERGOLA espleta con riconosciuta professionalità l'incarico di Responsabile del Servizio per la prevenzione e protezione delle sedi della Corte Costituzionale, espleta le funzioni di consulente tecnico presso il Tribunale civile e quello penale di Roma, presta presso il Consiglio di Stato una collaborazione di supervisione ed assistenza tecnica;

che con nota n. 9690 del 10 luglio 2017 ad oggetto "Riscontro nota prot. n. 5929 del 09/06/2017 - Revisione di spesa", il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ha autorizzato la spesa di € 13.450,00 (comprensivi di IVA e contributo cassa) per la corresponsione, per n. 7 mensilità, del compenso spettante per le attività sopradescritte da parte del professionista incaricato

convengono quanto segue

ART. 1

Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2

Oggetto del contratto

1. Il Committente, avendo avuto la possibilità in sede di valutazione dell'offerta di verificare le esperienze professionali del Professionista, con il presente contratto conferisce al medesimo, che accetta, l'incarico di collaborazione tecnica in funzione di supporto all'Amministrazione nei rapporti con stazioni appaltanti e fornitori, finalizzato all'espletamento di tutte le attività propedeutiche e conseguenti alle procedure di gara previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 3

Prestazioni

1. Il Professionista è tenuto all'espletamento delle seguenti attività tecniche, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività propedeutiche e conseguenti alle procedure di gara (predisposizione di schemi di capitolati tecnici d'appalto e di bandi di gara, ecc.) che saranno indette dal Committente, in vista della scadenza della vigente proroga tecnica con la Società Milano 90, attuale fornitrice dei servizi per il funzionamento della sede;
 - attività di supervisore tecnico relativo a lavori da eseguire all'interno della sede del Committente, aventi attinenza con gli adeguamenti impiantistici che si rendono necessari in attuazione della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e antincendio, con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché eventuali studi di fattibilità per redistribuzione interna dei locali;
 - sopralluoghi, rilievi e sviluppo dello stato dei luoghi;
 - analisi delle problematiche e studi di fattibilità;
 - redazione di computi metrici e computi metrici estimativi;
 - assistenza nelle indagini di mercato, acquisizione preventivi e assistenza tecnica nei rapporti tra il Committente ed offerenti e/o fornitori;
 - assistenza tecnica per la selezione delle offerte e pareri di congruità su prezzi offerti;
 - svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, con specifica assunzione dell'incarico di direttore

dell'esecuzione dei contratti di servizi e lavori ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le esigenze del Committente;

- ogni altra attività tecnico-professionale connessa e funzionale alle prestazioni sopra indicate.

2. Il Professionista è, altresì, tenuto all'approntamento del capitolato e all'assistenza tecnica nelle fasi propedeutiche e conseguenti all'indizione delle procedure di gara, ad elevato contenuto tecnologico, finalizzate al potenziamento dei sistemi di vigilanza del Committente (servizio di controllo accessi, acquisto di apparecchiature di videosorveglianza, di metal detector e di sistemi di controllo del contenuto di pacchi e bagagli attraverso rilevazione a raggi x).

3. Il Professionista, a richiesta del Committente, presta la propria collaborazione mediante supporto tecnico e consulenza in occasione della realizzazione di opere o altre attività per l'esecuzione delle quali è prevista la redazione di progetti e l'acquisizione di pareri o autorizzazioni presso gli organi competenti.

4. Il professionista si impegna a garantire la disponibilità a prestare le attività di cui sopra, anche presso gli uffici del Committente, con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie.

5. Il Committente si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.

ART. 4

Obblighi del Committente

1. Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del Professionista, collabora fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in suo possesso, necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

Art. 5

Obblighi del Professionista

1. Il Professionista si impegna a espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità e con copertura assicurativa a proprio esclusivo carico, di personale tecnico selezionato. Il curriculum professionale di detto personale dovrà essere presentato con congruo preavviso al Committente, che potrà manifestare motivate ragioni di dissenso con effetto preclusivo.

2. Il Professionista si impegna a svolgere le attività indicate nel presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario di lavoro nei confronti del Committente.

3. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente ritenga necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

4. Il Professionista si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con il Committente.

5. Il Professionista si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività del Committente, o a questo indirettamente riconnessa.

6. Il Professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue attività. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività affidata al Professionista è trattata in modo strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.



7. Il Committente dichiara di acconsentire a che il Professionista possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal medesimo.

8. Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere, anche parzialmente, il contratto, pena la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno. È in facoltà del Committente commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Professionista.

9. È fatto, altresì, divieto al Professionista di cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto e, comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad agire e/o ricevere i pagamenti dovuti dal Committente in virtù del contratto medesimo.

10. Il Committente dichiara di acconsentire a che il Professionista possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal medesimo.

ART 6

Durata

1. Il presente contratto ha efficacia per sette mesi a partire dalla data di stipula e pertanto cessa di produrre i suoi effetti il 28 febbraio 2018.

2. È fatto espresso divieto di rinnovo tacito.

ART. 7

Obbligo di riservatezza

1. Il Professionista si impegna a mantenere l'assoluto riserbo relativamente a qualunque notizia, documento o informazione di cui venga a conoscenza a qualsivoglia titolo per effetto dell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

2. Tutte le informazioni relative all'attività del Committente comunicate da parte dello stesso o, comunque, conosciute in relazione all'esecuzione del presente contratto non devono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate né divulgate a terzi né utilizzate per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto.

3. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza, il contratto sarà risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni ed ogni altra conseguenza civile o penale.

ART. 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività svolta dal Professionista in virtù del presente contratto è pari alla somma onnicomprensiva di € 13.450,00 (tredicimilaquattrocentocinquanta/00), al lordo del contributo cassa ed IVA. Nel prezzo per la completa esecuzione della prestazione si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentesi alla completa e perfetta esecuzione dell'incarico, compreso anche quanto non specificato nel presente contratto per la migliore riuscita della prestazione, nonché gli oneri attinenti.

2. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

ART. 9

Modalità di pagamento

1. Il pagamento della prestazione avviene entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dietro presentazione di fatture bimestrali emesse in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, subordinatamente alla verifica della regolare esecuzione ed alle altre verifiche di legge. La

fattura deve riportare il codice identificativo di gara, il codice fiscale/partita iva del fornitore e il codice univoco ufficio.

Art. 10

Sospensione del servizio

1. Il Professionista non può in nessun caso unilateralmente sospendere l'esecuzione delle attività, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idonea a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di procedere nei confronti del Professionista per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11

Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il professionista assume in proprio ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, nell'ipotesi di danni eventualmente cagionati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Il presente contratto non comporta l'inserimento del professionista nell'organigramma del Committente, trattandosi di un rapporto di natura libero-professionale, senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 12

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- a) inosservanza degli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 e 5 del presente contratto;
- b) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente capitolato;
- c) inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- d) perdita di uno dei requisiti richiesti dal d. lgs. 163/2006 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;
- e) cessazione dell'attività del Professionista ovvero assoggettamento dello stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- g) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione, il Professionista non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto, la cui relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 13

Esonero della responsabilità

1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni che dovessero accadere al Professionista durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

2. Per l'espletamento dell'incarico, il Professionista deve essere coperto da idonea polizza assicurativa per rischi diretti e indiretti legati all'attività oggetto dell'incarico.

ART. 14

Recesso unilaterale

1. Il Committente si riserva di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto, previo pagamento al professionista del compenso dovuto per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 15

Incompatibilità

1. Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, impegnandosi, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni ivi indicate.

ART. 16

Penali

1. In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente contratto, il Committente applicherà una penale nella misura del 10% del compenso dovuto, salvo la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni.

ART. 17

Adempimenti antimafia

1. Il Professionista prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia. In particolare, il Professionista garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né sono pendenti procedimenti, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART. 18

Obblighi del Professionista relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n.217 e s.m.i. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, e del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 20

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi del d.gs. 196/2003, il Professionista autorizza il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

Art. 21

Modifiche

1. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Art. 22

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione ed ogni ragione di danni sono devolute al Foro di Roma.

Art. 23

Domicilio

1. Il Professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Via C. Corvisieri 3, in Roma, presso il quale elegge il proprio domicilio anche ai fini del presente contratto.

Roma, 1 agosto 2017

Per accettazione

Il Professionista

Geometra Giancarlo PERGOLA



Per il Committente

Il Segretario Generale

del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sede di Roma

Dott. Luigi Consoli



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 c.c il Professionista dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

art. 5 – Obblighi del Professionista

art. 6 – Durata

art. 8 – Corrispettivo

art. 10 – Sospensione del servizio

art. 11 Clausola risolutiva espressa

art. 13 – Esonero della responsabilità

Art. 22 – Controversie

Il Professionista

Geometra Giancarlo PERGOLA

